



10.00
13

In nome di Sua Maestà
Vittoria Emanuela Terza

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Il Commissario per la liquidazione
degli uffici civili nelle provincie di Napoli,
Avellino, Benevento, Campobasso, Capu-
ta e Salerno Sua Eccellenza Carlo
Sinto assistito dal Segretario del Com-
missariato con le funzioni di Cancellie-
re cav. Luigi Siciliani ha emesso la se-
guente ordinanza per cui in forza di
decreto

X
[Signature]

il Comune di Bavello rappresentato
e difeso dall'avv. canon. Giuseppe Ama-
to e Giuseppe Leone giusta mandato pro-
ceduto Michele Fioravanti, di Avella,
del 12 febbraio 1926

111
1851
158
1926
[Signature]
[Signature]
[Circular Stamp: AMM. T. C. NAPOLI]

il Comune di Pettole rappresentato ed
difeso dall'avv. Bruno presidente quella
mandato per nota e Rega, di Avella, in
nome della via dell'Emarro 1925.

Adiacente in prima ecc.
Sua nell'ufficio del Com.
ne di Bavello - 2/11-1926
Siciliani

Conclusioni

MESSAGGIATO:
S. MARIA - NAPOLI.

3 Reg. di Stato

6 copie conforme

2000. Comm.

Chie. D'Amato

60 -

sp. org.

35 -

30

95 30

011 22-12-1944

7 Segreteria

All'udienza del 14 luglio 1926, nella quale
la causa fu ammessa per decisione nell'inter-
esse del Comune di Cavello si è concluso:

« Per gli aspetti indivisi; salvo aggiungere
o modificare o respinte le conclusioni proposte,

« Decisioni, eccezioni, difese e documenti che si
impugnano piazzerà all'Esco. Com. della

« Provincia regionale per la liquidazione degli
« uni civici; provvedendo a seguito delle p. m. e.

« Subordinanze del commissario riparti-
« tone di Salerno e sull'individuazione su

« liva della causa del 10 aprile 1926, notificata
« la il 15 dello stesso mese ed anno, emettere i

« seguenti provvedimenti di giustizia:

1) Quindi per il Comune di Cavello nel p. m. e.

« l'Esco. del demanio usurpatogli dal Comune
« di Solerò sulla montagna perito e propriam-

« mente nella località detta Chiarito, nella
« stessa montagna sempre per la m. e.

« sione di Chiaro quanta a Chiaro, are-
« ottantaquattro e centine quarantadue.

« (Est. 45:84:42), quanta gli accertamenti fatti
« dall'ing. Felice Landi con la perizia
« del 30 dicembre 1921.
« All'uopo incaricare lo stesso Landi di



TRIBUNALIZIO
CIVILE - NAPOLI

43 Reg. Richieste

asciutta copia Don
Yusco

„delimitare con termini lapidei la muratura
„qua prescrite, comprendendovi la zona
„della muratura Chiaite, usata dalla
„famiglia di Lettere, in conseguenza
„della successione paterna laudale;

L. 180
L. 200
L. 680

„2) Condannare il Comune di Lettere
„a rimborsare il Comune di Poggioreale
„dei frutti percepiti nella zona usata
„La a far tempo da un trentennio ante
„riore alla domanda introduttiva del
„giudizio (promossa innanzi al
„tribunale ripartitore di Salerno)
„secondo la liquidazione da farsi
„in separata sede.

Totale L. 680
oli 11. 10. 57
Donato Petrone

„3) Condannare infine il Comune
„di Lettere a tutte le spese dei diversi
„atti del giudizio, cioè quelle del giudizio
„attuale, le altre fatte innanzi al
„tribunale ripartitore di Salerno e al
„tribunale di Appello di Napoli, nonché al
„le spese occorse per le diverse istanze
„ricorrenziali, insieme con i
„prezzi di avvocato da liquidarsi
„nei modi di legge.
„E con possella:



« Simprugnano le contornie intanze,
« eccentani, difese e documenti; e s'impiste
« nelle istanze di Cavello.

« Iutilivi fatti contro la provisa di Landi
« sono stati già confutati nella precedente
« te comparsa di Cavello.

« Il perito fece le sue operazioni nelle
« forme volute dalla legge; e se Lettere, per
« suo tormento, non crevette d'intorre

« miei; non può darsi per questo centu-
« rabile la provisa. Il perito doveva fa-
« re le sue operazioni in rapporto di que-

« documenti più antichi della causa,
« e ciò egli fece con uno scrupolo e una

« diligenza eccezionale. Né possono
« avere valore i documenti (compreso

« il catasto onciario), dei quali parla
« Lettere, perché essi sono di molti an-

« ni posteriori ai titoli su indicati,
« che sono sovratutto non stati origi-

« nario di possesso provato anche da
« gli altri documenti esibiti;

« D'altro vale l'impugnazione fu non
« pre concordemente accertata (v. rela-

« zione Cariani, Mencaelli e Ferrario).



«e non può ammettersi che il Comune
«di Lette (premita anche la definizione
«ne dell'annoso giudizio) possa pre-
«tendere sempre nuove perizie, tutte le
«volte che si decida a cambiare i suoi
«difensori.

«Salvo ogni altro diritto, ragione d'azione,
«e con altro postilla:

«1. Impugnando le convenienze intan-
«che, deduzioni, eccezioni, difese e ob-
«servazioni, si chiede il rigetto delle
«istanze convenienze.

«Si chiede infine che sia dichiarata
«inammissibile o sia rigettata
«l'eccezione d'inculpabilità del
«l'Ec^{mo} Commisario regionale a
«decidere la causa attuale, in quan-
«do invece fissata tale incompetenza
«sia dai giudicati costituiti nella
«causa stessa sia dalle disposizioni
«legislative vigenti.

«Si insiste nelle precedenti istanze e
«conclusioni di Pavello.

«Salvo ogni altro diritto, ragione
«e azione»

Scritto



Nell'interesse del Comune di Lettore l'av-
vocato Gerardo Canerbauro consiglia de-
stare che voglia la giustizia del Tribunale
"degli irribili" =

"1) Dichiarare non completamente atten-
dibili in merito i documenti del 1096 e
del 1559 perchè provenienti da una par-
te delle parti; non danno documentazio-
ne esatta del confine e quindi a con-
ferma dell'istituzione di merito auto-
rizzati (come per legge e come è suo diritto)
"Il Comune di Lettore ad esibire i docu-
menti suoi che si devono contrapporre
a quelli della parte avversaria. Tali do-
cumenti sono intesi a restituire il
"merito della controversia e esattamente
"a modificare e porre nella verità i
"documenti avversari sulla esclusiva
"esibizione di quali si è disposto una
"facoltà ed un confine"

"2) Tale facoltà ad annullarla in tutto
"perchè non ha osservato nessuna del-
"le norme procedurali del giudizio e
"della opposizione demanabile, norme che
"fondano l'assoluta garanzia delle



" parti litiganti e che sono a pena di nullità;
" 3) Va annullata ancora in merito per difi-
" cienza sostanziale nell'applicazione
" sul posto dei documenti, applicazio-
" ne errata nell'individuazione e ubicazio-
" ne delle località, come sarà con altre
" comparso della giurisdizione di tutto grado;
" 4) E per l'effetto ai sensi della concessio-
" ne prima, nominare un altro perito,
" il quale nel tempo prefisso i documenti
" dalle parti hinc e inde esibiti e nel
" valutare nella loro essenza e in base
" ai criteri che saranno prospettati
" alla giustizia dell'Ec.^{mo} Commissario
" regionale adito, voglia procedere a
" nuova perizia con tutte le cautele
" di rito e di merito dalla legge demo-
" cratica designate.
" 5) Con la condanna sempre del Canu-
" ni di Cavello alle spese del giudizio e
" delle perizie ed a li onorari di avvocato.
E con passella
" Si aggiunga alle conclusioni che pre-
" cedono si chiede che piaccia preliminar-
" mente alla giustizia dell'Ec.^{mo}

Scuto



„Commissario promulgare la propria
„incompetenza per materia.

„Ed invece il Comune di Puvello spiega
„un'azione esclusivamente patrimoniale
„che non è di competenza del magistrato
„lo speciale civile.

„L'oltre tale competenza è dovuta anche
„per la natura degli immobili contesi,
„giacché la demanialità che è il presuppo-
„posto essenziale a deturminarla, non
„è dimostrata ed anche vi sono elemen-
„ti che autorizzano a ritenere il contrario.

„Salvis iuribus 77

È così attesa proskilla:

„S'impugnano e contraddicono tutte
„le avverse. Conclusioni e conclusioni e si
„impone nelle più pure conclusioni 77

„Fatto

La giunta demaniale del comune di Pu-
vello, avv. Meucarelli, nella sua rela-
zione generale del 1912, ed in altra
speciale dell'agosto 1914, informò il
Prefetto di Salerno d'una vertenza del
Comune suddetto con quello di Lettere
relativa alla contenzia demaniale



Chiarito nel confine dei due comuni: Con R. Decreto del 15 novembre 1914 fu delegato per la decisione il Prefetto medesimo, e con ricorso a questo, in data 5 marzo 1916, il comune di Cavello chiese in linea principale la reintegrazione al proprio dominio della contrada in controversia, usurpata da Zelle, e subordinatamente, nell'ipotesi che, anziché sua esclusiva, la contrada stessa non fosse ritenuta promiscua con Zelle, lo scioglimento della promiscuità. Con conseguenti provvedimenti, e con la revocata dei frutti delle opere del giudizio nell'un caso e nell'altro.

Ducato

Un'indicazione dell'adito promiscuo ripartitore di Cavello in data 23 marzo 1918, e per il 1918 dispone per via per l'assolvimento della lamentata usurpazione. Dal perito n. 100. L'adito questa venne difeso, si rinnovò la sussistenza per una estensione di mt. 15. 84. 12; a tale conclusione del perito uniformandosi, il promiscuo ridotto, con altra decisione in data 26 novembre 1923 - 26 giugno 1924, ordinò in favore di Cavello la reintegrazione con la revocata dei frutti per l'intera-



nio anteriore alla domanda giudiziale e col
rimborso delle spese del giudizio.

Ma per essere stata tale ordinanza pubblicata
ha posteriormente all'usuale in vigore del
R.D. n. 20 maggio 1924, n. 751, detto, cioè, che
su Decreti era stata fatta ogni giudi-
cazione immobiliare, su gravame
di legge era venne revocata dalla Corte di
Appello di Napoli con sentenza dei 20-25 gen-
naio 1926, con la quale anche i provvedimenti
di sulle spese del giudizio di appello vennero
rinviati al nuovo giudice di merito.

In conseguenza di tale sentenza, in istan-
za di rimpiego di Cassella, e giusta ordinanza
del 20 aprile 1926, la causa è stata ripro-
posta innanzi a quello tribunale regionale.
Nell'udienza di spedizione i procuratori delle
parti hanno reso le conclusioni su descritte,
sulle quali il Commissario.

In Diritto

Osserva che con l'ordinanza del 1918, su cui
discorso, tre punti vennero definitivamente
decisi:

1.° Suono, innanzi tutto, rigettato le eccezio-
ni d' incompetenza per territorio e per materia



del Commissario, che il Comune di
Gellere aveva opposte alla domanda
di Bavello. Che pure il sopravenuto
lo decreto legge del maggio 1918
avesse lasciata immutata la com-
petenza del giudice demaniale, e
non l'avesse invece ampliata, ren-
dendola piena ed assoluta ed attribu-
tola anche alle contestazioni sul-
la demanialità delle terre, la com-
petenza medesima non potrebbe
essere rimessa in decisione.

In secondo luogo il giudice del
1918 definì la proprietà della coalta.
Risultando che un tempo i tutti e
le rendite del Chioio dividevansi
in parti eguali tra Bavello e Gel-
lere, e che da ultimo nel 1805 allo
stesso modo aveva disposto pra-
ticamente relativamente al vicariato
delle rendite di certe pieve un de-
creto del consiglio della Comune
na di S. Chiana D.^o Michele Cancelli;
l'agente Mercantelli aveva esposto
nelle sue relazioni potersi

Donato



acquiere una provvisoria tra i
due termini sul territorio in questione.
Quando invece Letture ridotto
in suo esclusivo possesso e godi-
mento, col rifiuto del 1805 a con-
statare alcuna parte di ven-
dite a Pavello, e con l'approvazione nel
1819 ad un nuovo esecutivo ricorren-
damente affatto esplicito che Pavello
lo aveva rinnovato.

Pavello, secondo l'arrivo del Marchese
Melli, avrebbe dovuto far dichiarare
il suo diritto alla provvisoria
e far procedere in conseguenza
allo scioglimento della medesima.
Questo parere del Marchese Melli spiega
la subordinata proposta di Pavello
con la sua rinuncia. Ma con
la sua rinuncia del 1818, il com-
missario ripartitore esclude che
potesse ricomparire l'ipotesi di una
provvisoria. La divisione delle
terre, giunta quanto egli riten-
ne, non avrebbe avuto un accento
sulle provvisorie al quale i

due Communi avrebbero adducendo
in appello della definitiva risoluzi-
one dell'aulica sentenza in
ca l'appartenenza del Chian-
to, il decreto fianculli un pro-
cedimento incidentale e provviso-
rio, come le espressioni in esso
adoperate confermerebbero, in-
torno ai soli fini del possesso, e
senza di pregiudicare la que-
stione di merito. Questa, inve-
ce, ritiene il Commisario non po-
tente essere se non quella di cui ten-
gna prospettata in linea principa-
le da Favello. Or ha usurpazione,
ed essa, non potendo neppure ser-
vire di titolo a promiscuità,
va ripulata con la cui sequa;
o l'usurpazione non sussiste, ed
in tal caso Favello non può, in
manca di appoggi titoli, van-
tare diritto di sorta sul terreno
da Feltre passato.

Ritene infine il giudicato
del 1918 dover si distribuire decisi

no valore agli antichi istru-
ti del 1096 e del 1559 messi da Ba-
nello a base della sua domanda
di reintegrazion, e le confirmazioni
in detti istruimenti in vicale pre-
scrisse buoni del pericolo di as-
surre ad elementi di riferimen-
to nell'indagine domanda-
togh circa la sussistenza o me-
no della lamentata usurpazione.
Epperò neppure l'efficacia di que-
sti atti può ulteriormente e
nuovamente discoversi in
Lettere. Que pure potesse essere
il riconoscimento sarebbe inal-
tequivocabile. L'essere stato il cano-
ne di Lettere estraneo agli atti
medesimi, non basterebbe a far
negare fede alle esecutive
in quegli atti antichissimi ed
insospettabili con tutti. Occor-
rebbe dimostrare, con al-
tri contrastanti elementi,
la loro falsità ed inesattezza.
Osserva che, per tanto, a requi-

to della perizia, il compito del
giornifario si riduce alla va-
lutazione della validità e della
autenticità di essa. —

Quando alla perizia, non si avviano
nel modo con cui la perizia si eseguisce,
irregolarità che possono importare
la nullità. L'ing. Gaudin non man-
cò di invitare reiteratamente il rap-
presentante del Comune, a leggere
alle operazioni, ed il mancato inter-
vento del detto Comune di per sé, co-
me dalla sua stessa difesa è dichia-
rato, dalla cui ammissione si deduce
che in quel periodo esso assenteava,
non la causa imputabile al perito.

A quale non avrebbe potuto assol-
vere il suo compito senza l'au-
silio d'indicali, ai quali si fatti
ricorse. Né si è potuto specificare
una sola disposizione di legge, di
cui possa il perito stesso non pro-
verarsi l'osservanza, e che pos-
sa ritenersi essenziale per la va-
lidità del mezzo istruttorio.

del merito le critiche mosse alle
conclusioni del perito sono fedi-
sime di fondamento.

La cantuana Chiaito in controve-
rsia è costituita da un terreno
collinoso ad occidente della stessa
spaltrascque del piano della Con-
na; è circuito, tanto a sud, quan-
to a nord da due valloni; che vanno
a riunirsi presso il campo
della Chiesa di S. Erasmo di Guarnano.
Il punto in contestazione è del con-
fine tra il demanio di spettan-
za dell'un comune e quello dell'
l'altro debba ritenersi costitui-
to dal vallone a sud, giusta la
relazione di possesso attuale, secon-
do il quale il Chiaito è sua com-
prensione nel demanio di Gessene
avvece debba ritenersi invece
costituito dall'altro vallone
a nord, giusta la presenza di Pavel-
lo, che ne reclama la reintegraz-
za al proprio demanio.
Nei due antichi documenti

aditubi dal giudice come
termini di riferimento alle
investigazioni del perito, e ne,
gli estratti dei catasti encicari
esibiti dall'uno e dall'altro dei
due signori, la denominazione
che unicamente si rinviene è
quella di Corveto. Perciò dal giu-
dice si definì fu denominato
al perito, con ben preciso ed expli-
cato questo, di stabilire se e quan-
ta parte della contrada Chivito
sia compresa nel demanio.

„Corveto„ del comune di Pavullo,
secondo le confinazioni a questo
assequate nei due suddetti antichi
titoli del 1096 e del 1559. -

Il tratto del confine del demanio
Corveto di Pavullo, dal campo della
chiesa di S. Erasmo di Guagnano
allo sporcicacqua, nel più antico
dei due titoli è così indicato, ipso
(campo di S. Erasmo) ascendente
in usum per ipsam terram de
Picarian et de Nocelli usque

ad aquam versandum ubi est
 ipsum radum,, - E nell'altuo
 titolo il tratto di confine mede-
 rimo, invecamente,, a capite
 usque ad planam della Cenna,,
 è descritto,, cum discessu per
 valloneu ubi dicitur la la-
 na Ordiaria et vadit per
 ipsum valloneu ubi dicitur
 alle Mauvee.,

Dalla individuazione del val-
 lone delle Mauvee il perito ²tra-
 se sicuno argomento per giun-
 gere alla conclusione che il
 confine nei suddetti mod' in-
 dicatede debba essere quello
 più a nord pureso da Porello,
 conosciuto tuttora univer-
 salmente con la detta denomi-
 nazione, per l'univino più
 no delle Mauvee che attua-
 fa, e non possa essere invece
 l'altuo vallone più a sud, ri-
 spondente allo stato attuale
 di possesso, perchè questo

non passa per la località le Mau-
pue, e si trova in un punto
posto del confine.

Questo criterio seguito ha portato
per l'individuazione del confine
indicato nei vecchi titoli appare
perisivo ed errante, perché, giu-
sta l'istituto del 1559, il val-
lone delle Mauve appare un pun-
to obbligato attraverso il quale
il confine stesso deve passare, una
presunzione del medesimo vallo-
ne, già conosciuto con la denominazio-
ne, ora scomparsa, di Medicaria,
nel tratto anteriore discendente
dal piano della Curva.

Il riferimento a questo piano del-
la Curva nel titolo equivale al
riferimento appunto alla con-
finazione del punto di Pavello
col comune di Tramonati, per-
ché il piano della Curva corri-
sponde appunto al terreno
attuale di Tramonati.

La perizia non è pertanto

incompleto, come l'essere assu-
me che sia; nè con l'interpre-
tazione dal perito. Ma ai di-
toli si aggrumano al loro effetto
no con tenuto, o se ne immu-
to la parola. All'interpretazione
zione stessa non contrastano
nè le circostanze degli auciarini
pei che formano; nè altre di causa,
essendo ovvio che il calcolo pro-
prio non poteva se non mi-
terare e imprecchiare lo sta-
to attuale di possesso.

Conscio di tutta la decifra qua-
rita dell'augumentazione del
perito, il comune di Gellere
ha sentito il bisogno di im-
pugnare la nella sua stessa
base, affermando dover essere
l'interpretazione del vallone
Mancro fatta dal perito, e
sostenendo invece che anche
l'altuo vallone, che actual-
mente serve di confine, pur-
che l'istaurica demarcazione.

Ma tale assunto non è puoto
 giustificato, perchè possa preva-
 lere alle referenze date dal peri-
 to, le quali, fino a prova contra-
 ria, devono presumersi il rinvio,
 talo di assunzione ed erotte in di-
 gni compiute. Alla relazione
 ne del perito giudiziale non
 può prevalere quella del perito
 di parte, che in Lettere si esibiva.
 Nel precedente stadio del quidi-
 gio aveva Lettere invocata
 una prova testimoniale
 a similitudine dell'è cuore,
 nel quale aduce essere in con-
 to il perito; ma ora, non vi
 può produrre, neppure in via
 di riferimento alle carte l'è
 non autenticamente rese, non
 abbandonata la suddetta istan-
 za. Se avesse avuto documen-
 ti di opporre alle istanze del
 la provincia Gaudi; Lettere avrebbe
 se ben potuto e dovuto già esi-
 birla nelle mosse del giudizio

sino ad oggi; e la sua domanda per la
assegnazione di un'abitazione comu-
ne all'isolo va come di sopra respinta.
La mancanza della dimostrazione de-
gli oneri che le si attribuiscono, la po-
sibilità di altri procedimenti invece nel
suo rispetto quanto stringente au-
gumentare inappropiabil, e meri-
tevole, senza scopo di revisione a Sa-
na, dell'assegnazione del più ricco.

Osserva che la rivalta dei frutti,
dal trentennio antecedente alla do-
manda, tutta le concessioni
di Pavele, è tanto più dovuta in
quanto è accertato per la tabella che
dal 1805 il comune attore nulla più
ha ricevuto da quello convenuto del-
le rendite del Chiavito.

Osserva che per la delimitazione della
zona da rivedere e per la liquida-
zione dei frutti occorre nominare
al tuo perito in luogo del Gauri, che
ha rinunciato anche a tutti gli al-
tri ricorsi di cui aveva
ricorsi di dalla prefettura di Salerno.

Osservo che le spese seguono la soccombenza, ma quelle dell'Intendente Menacorelli, relative anche ad altre recettanze e di rette anche ad altri scopi, non possono equamente propriamente carico del comune di Lettere.

Per questi motivi

Il Commissario, tutti i precedenti, in tutte le parti, respinte ogni contraria intenzione, condanna il Comune di Lettere a rilasciare al Comune di Cavello il servizio demaniale detto Chivito della estensione di ettari 45, 84, 42, m. 100 e 1/2 scritto nella relazione del perito Gaudini data 30 dicembre 1881, e a versare dei frutti corrispondenti dal 15 marzo 1886 al rilascio effettivo.

Nominò l'ing. Cammaselli Vincenzo Residente in Napoli via Giubbouari 11 perche prestato il giuramento di riverenza per il servizio proceda alle operazioni incaricate di riverenza alla delimitazione con termini lapidei del demanio Cavetto di Cavello da quello di Lettere, in ogni parte della recinzione come sopra disposta,

ed in conformità alla linea segnata con le let-
tere A. B. C. D. nella pianta annessa alla
suddetta perizia Landi; e proceda inoltre
alla liquidazione dei fatti di sopra indica-
ti. Pel compimento degli incarichi accu-
nati e pel deposito di una copia della no-
me nella segreteria di questo tribunale
vado a segno al Commisario il termine
di giorni novanta dalla pubblicazione del presente
Contaduna il comune di Grotto e rimborso
a quello di Capello le spese dell'intero giudi-
zio, comprese quelle rinviata dalla Corte d'Appello.
Così decisa nella sede del tribunale in
Napoli - vic. Mandelione, N. 5. il 29 set-
tembre 1926.

Il Commisario
Carlo Russo

Il Segretario del Commisario
con le funzioni di Cancelliere
L. Scichione



Publicata all'Ufficina del 9 ottobre 1926 -
Il Segretario del Commisario
con le funzioni di Cancelliere
L. Scichione



IN NOME DEL SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re
d'Italia

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici
nelle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Cam-
pobasso, Caserta e Salerno S.E. Carlo Pinto assistito
dal Segretario del Commissariato con le funzioni
di Cancelliere cav. Luigi Siciliani, ha emesso la
seguinte ordinanza nella causa pel riconoscimento
del feudo Crapolla di privato dominio esente da
qualsiasi vincolo demaniale

T r a

i signori avv. Renato Rispo di Adolfo, da Napoli,
avv. Domenico Nappo - comparsi - avv. Carlo Vetrel-
la, avv. Ottavio Lucarelli avv. Camillo Merola, avv.
Merola, avv. Francesco Petrucciani, avv. Benvenuto
Buonaiuto, Clementina Manna, Vincenzo Stocchetti,
Evaristo, Righi, non comparsi, tutti domiciliati
elettivamente in Napoli presso il detto avv. Rispo
via Tommaso Senise n. 13, come dall'atto di cita-
zione 29 luglio 1926.

C o n t r o

i signor. avv. ti Francesco e Rodolfo Bellofiore fu
Luigi, di Aversa, costituiti con mandati a piedi

Villa Literno
fig. Vico di
Pantano



dell'atto a mezzo dell'avv. comm. Giuseppe d'Amato.

N o n c h è

Il Comune di Vico di Pantano comparso in giudizio a mezzo del procuratore avv. Mariano d'Amore munito di delega al piede dell'atto di citazione.

C o n c l u s i o n i

All'udienza del 9 ottobre 1926 nella quale la causa fu ammessa per divisione i soli avv. Rispo per se stesso e d'Amato per i fratelli Bellofiore hanno concluso come segue:

Il Rispo " Che piaccia all'Ill.mo Sig. R. Commissario Regionale a) dichiarare che il fondo Crappolla sito in comune di Vico di Pantano di circa morggia 35 gravato dall'annuo canone di L. 145,35 a favore del Comune di Vico di Pantano, aggiudicato a favore dei germani"avvocati Francesco e Rodolfo Bellofiore, fu Luigi con sentenza del 29 aprile 1924 nel giudizio di espropriazione in danno del barone ~~Pa~~drigo Mattei, fu Gustavo, non è ora soggetto ad usi civici per essere stato lo stesso fondo rustico legalmente quotizzato nel 12 febbraio 1813, legittimamente posseduto dagli attributari di essi naturali di Vico di Pantano, e legalmente e legittimamente venduto dai medesimi possessori, dopo il periodo del divieto decennale, a norma della legge

12 dicembre 1816, alla famiglia Pagano di Trentola dai cui eredi in parte lo ereditò ed in parte lo acquistò il barone Rodrigo Mattei fu Gustavo.

b) e condannare i germani avvocati Francesco e Rodolfo Bellofiore fu Luigi ed il Comune di Vico di Pantano, ove si opponesse, solidalmente nella loro espressa qualità di acquirenti del fondo Crapolla alle spese tutte del presente giudizio, con l'onorario di avvocato, a favore del concludente che le ha anticipate anche nell'interesse e per conto dei sig. avv. cav. Domenico Nappo, avv. comm. Carlo Vetrilla, avv. cav. Camillo Merola, sig. Evaristo Righi, signora Clementina Manna, avv. cav. Francesco Petrucciani, avv. ~~to~~ Benvenuto Bonaiuto, avv. Vincenzo Stocchetti ed avv. cav. Ottavio Lucarelli;

c) Munire la sentenza di clausola provvisoria".

Il comm. d'Amato "Per gli esposti motivi, salvo aggiungere e modificare, respinte le contrarie istanze, eccezioni, deduzioni, difese, che si impugnano, piaccia all'Ecc.mo Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Napoli: 1) Provvedere come di giustizia nella ritualità e sull'ammissibilità della domanda istitutiva del giudizio dei signori Clementina Manna, Silvia, Pinto, Evari-



sto, Righi ed altri nei rapporti dei sigg. avv. ti
Francesco e Rodolfo Ballofiore (domanda racchiusa
nell'atto del 29 luglio 1926).

2) Provvedere anche come di giustizia nel me-
rito della domanda proposta.

3) Condannare chi di diritto alle spese del
presente giudizio, niuna esclusa ed accettata, com
preso il compenso di avvocato.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione".

F a t t o

Ad istanza della creditrice Clementina Manna
venne espropriato in danno di Rodrigo Mattei il
fondo Crapolla in Vico di Pantano, e rimase aggu-
dicato ai germani Francesco e Rodolfo Bellofiore.
Seguirono il giudizio di graduazione bonaria liqui-
dazione dei crediti.

Senonchè nel momento nel quale altro non sa-
rebbe dovuto fare che spedire le note, di collo-
cazione in favore dei creditori utilmente collocati,
gli aggiudicatarii germani Bellofiore, con ~~atto~~
atto 5 marzo 1925, notificato al Cancelliere del
Tribunale di S. Maria Capua Vetere ed all'Intenden-
te di Finanza di Caserta in rappresentanza della
Cassa Depositi e Prestiti si opposero ad un tale
adempimento perchè avrebbero saputo che il Comune

di Vico di Pantano vagheggiava il disegno di promuovere la reintegra al proprio demanio del fondo Crapolla, e convennero innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere i suddetti funzionari per convalidare l'apposizione medesima fino a che il minacciato pericolo di evizione non si fosse scongiurato. Ma uno dei creditori collocati, tal Mario Taupani con atto 14 stesso marzo, negando qualsiasi consistenza alle apprensioni suddette degli aggiudicatarii, convenne da canto suo innanzi il medesimo Tribunale ed i funzionari da essi intimati per sentire invece rimuovere l'apposizione al rilascio ed al pagamento delle note di collocazione.

I Belfiore allora con altro atto in data 24 del medesimo mese di marzo, precisando le notizie avute circa le pretese che il Comune di Vico di Pantano avrebbe affacciate alla reintegra dell'immobile e le fonti dalle quali le avevano attinte, citò innanzi al Tribunale il Comune medesimo, perchè avesse dichiarato se e quali diritti e pretese avesse davvero ad accampare; il Camponi, perchè avesse preso atto di dette dichiarazioni.

Intervennero, ad associarsi alle istanze del Camponi, altri creditori concorrenti e cioè Silvia Pinto, Benvenuto Buonaiuto, Evaristo Righi e la



stessa espropriante Clementina Manna.

Il Tribunale, riunite le tre cause, rilevò che le dichiarazioni del Comune di Vico di Pantano, provocate dalla citazione dei Bellofiore erano state troppo evasive per potere ovviare alla niuna serietà e competenza delle dicerie raccolte dai Bellofiore con tanto allarme.

Il fondo, secondo le dichiarazioni fatte in giudizio, il Comune aveva semplicemente iniziati degli studi e delle ricerche per l'accertamento degli eventuali diritti e delle eventuali pretese in genere da denunciare al Commissario Regionale ai sensi e per fini dell'art. 2 del R; decreto legge 22 maggio 1924, n. 751. Tuttavia il Tribunale, in mancanza di più concrete dichiarazioni del Comune, che avessero avuto più speciale riferimento al fondo in questione, e pur riconoscendo che l'indagine sfuggiva alla sua competenza, ritenne ai fini della causa, per giudicare cioè della serietà o meno della minaccia di evizione della quale i Bellofiore tenevano, di poter deliberare quanto risultava, circa la condizione giuridica del fondo^e circa la possibilità di azioni demaniali riguardo ad esso, dalla documentazione che il Carponi aveva avuto cura di ammanire e produrre. E, poichè in esito ad una tale deliberazione,

riconobbe, "quanto mai infondate" le apprensioni dei Bellofiore, rigettò l'istanza di costoro per la sospensione del pagamento del prezzo di aggiudicazione.

Avverso siffatto pronunciato emesso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 1°-23 settembre 1925 pende tuttora appello proposto dai soccum-benti Bellofiore innanzi tutto per incompetenza del Tribunale a decidere una vertenza che a loro modo di vedere avrebbe avuto un contenuto essenzialmen-te demaniale.

Nell'anzidetta pendenza, e propriamente in data 29 luglio 1926, la Manna, il Bonaiuto ed il Righi, già intervenuti nell'anzidetto giudizio innanzi all'autorità giudiziaria, e gli avvocati Renato Rispo, Carlo Vetrella, Ottavio Lucarelli, Domenico Nappo, Camillo Merola, Francesco Petrucciani e Vincenzo Stocchetti, costoro anche quali creditori del Mattei aventi dritto sul prezzo dell'aggiudicazione, hanno notificato al Comune di Vico di Pantano ed ai germani Bellofiore un ricorso diretto a questo Commissario Regionale (anche a nome della Pinto e di tal Michele Falò, i quali però, non avendolo sottoscritto, devono ritenersi estranei), e li hanno citati innanzi al Commissario stesso per sentir far dritto alle domande e mediante il ricorso stes-



so formulate. E tali domande sono che si dichiarino il fondo Crapella esente ormai da qualsiasi vincolo demaniale, che si condannino i germani Bellofiore ed ogni altro corresponsabile alle spese del giudizio.

Sono comparsi, degli attori i soli avvocati Rispo e Nappà di persona, ed i convenuti germani Bellofiore e Comune di Vico di Pantano a mezzo dei rispettivi procuratori sopra indicati.

Dei comparsi i soli Respo e Bellofiore, nell'udienza di spedizione, hanno rese conclusioni, che sono quelle sopra trascritte.

D i r i t t o

Attesochè non sia il caso di soffermarsi ad esaminare la ritualità del giudizio, genericamente e vagamente messa in dubbio dai Bellofiore, perchè essa appare pienamente regolare.

Qualche attenzione è dovuta invece ai dubbi anche genericamente dai Bellofiore sollevati intorno all'ammissibilità e proponibilità dell'istanza.

Ma essi neppure si ravvisano fondati.

Innanzi tutto è da rilevare che l'attuale giudizio nulla ha di comune con quella precedente riguardo di appello innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

In questo ultimo trattasi di accertare se sussista ragionevole timore di evizione atto a dar luogo a sospensione del pagamento del prezzo della vendita ai sensi dell'articolo 1510, ed il Comune se si trova citato per di chiarare semplicemente le sue intenzioni perchè quell'accertamento riesca più agevole, il Comune in sostanza è ad esso affatto estraneo ed indifferente, e, se ne fu provocato dai Belloirio l'intervento, ciò venne praticato non perchè occorresse statuire su diritti propri del Comune medesimo, ma allo scopo di meglio istruire la lite, riguardante i rapporti e i diritti reciproci dei creditori e degli aggiudicatari, direttamente in essa interessati. Nell'attuale giudizio, affatto nuovo e diverso, trattasi di stabilire se e quali diritti realmente competano sul fondo Crapolla al Comune, che è per ciò in esso parte principale. Non v'ha quindi alcuna prevenzione d'istanza che ostacoli la sua istituzione.

Sarebbe poi erroneo ravvisare siccome di mera iattanza, e perciò inammissibile, l'azione ora spiegata, solo perchè essa è di accertamento negativo della demanialità del fondo, sul quale il Comune, nonchè attuare, non ha ancora neppure dedotta alcuna concreta e specifica pretesa.



Il vincolo di demanialità, che è di ragione pubblica, è indipendente dall'attività e dal comportamento dei Comuni. L'inerzia di questi nell'invocarlo e farlo valere, e magari anche la espressa rinunzia che essi ne facciano, non pregiudicano alla conservazione ed al perdurare dei diritti di uso civico, ove effettivamente sussistono. Non alle iniziative dei Comuni, o dei singoli cittadini la tutela di siffatti diritti è abbandonata, ma è affidata di ufficio all'apposita autorità demaniale.

A prescindere da ogni deduzione o attuazione di pretese da parte dei Comuni o di singoli cittadini può aversi interesse a provocare dalla detta Autorità, che è rappresentata attualmente dal Commissario regionale, l'esame e la dichiarazione circa la demanialità o libertà di un terreno, del quale si appalesi dubbia e controvertibile la reale condizione giuridica. Un siffatto interesse negli attori è innegabile, a causa del pregiudizio che essi risultano dalla incertezza circa la condizione del fondo Crapolla, la quale intralcia la realizzazione dei crediti che essi trovansi ad avere garantiti con l'ipoteca legale, ed utilmente collocati in gradazione, sul ricavato della vendita giudiziale del fondo medesimo.

E poichè, relativamente all'accertamento che dal Commissario s'invoca diritti legittimi contraddittori sono da un lato il Comune, dall'altro i possessori attuali del fondo, legalmente l'azione è stata proposta nei confronti dell'uno e degli altri.

Atteso, nel merito, che dagli atti pubblicati nel Supplemento del Bollettino della Commissione Feudale (n. 36 p. 206 a 233 e n. 34 p. 200 a 201) e dalla documentazione prodotta dal Rispo, (la quale è la medesima che il Carponi produsse già in Tribunale) circa la provenienza del fondo in questione risulti quanto segue:

Il Commissario del Re Martucci, con ordinanza in data 23 dicembre 1811 dichiarò competere al Comune di Vico di Pantano, in compenso degli usi civici essenziali, il quarto dei demani ex feudali, tra i quali era quello denominato Crapolla.

Proteste e richiami degli acquirenti del fondo Vico Pantano, premure dell'Amministrazione dei Reali Demani che aveva venduto il fondo siccome libero da ogni servitù e trovavasi esposta a possibili azioni d'intermezzo, ed altre vicende, ritardarono l'esecuzione della detta ordinanza Martucci, finchè, in data 4 luglio 1812, il Re approvò una analoga proposta dell'Intendente Duca D'Albumo perchè si

fosse accantonato a favore del Comune il quarto delle terre coltivabili, e si fosse dichiarato il resto del demanio indivisibile ammettendo il Comune alla partecipazione del quarto di tutti i prodotti risultanti dalle fide delle terre indivise.

Coltivabili erano soltanto 406 moggia del demanio Crapolla, e quindi di queste il D'Alanno con ordinanza dei 15 luglio 1812 accantonò moggia 101-1/2 a favore del Comune.

Di questa estensione accantonata a favore del Comune, l'Intendente con nota dei 12 febbraio 1813 commise al Consigliere Giutti ed all'Architetto Bifani la suddivisione tra i cittadini.

Compiuta l'operazione, mediante il sorteggio di 49 quote formate di moggi napolitani due ciascuna, a favore di altrettanti capi famiglia indigenti, l'Intendente, con rapporto in data 25 settembre 1813, rimise gli atti al Ministero, ed in data 7 ottobre 1813 il Re approvò la suddivisione secondo il progetto.

Due giorni appresso il Ministero diede comunicazione di tale Sovrana approvazione all'Intendente autorizzando l'esecuzione.

Si apprende dalla narrativa dell'istrumento 5 marzo 1823 per notar Fabozzi di Trentola che, con

precedente atto in data 16 giugno per lo stesso notaio, un gruppo di assegnatari od eredi di assegnatari di quote del demanio Crapolla erasi dichiarato debitore in solido di ducati 320 verso Giuseppe Pagano, ed aveva ceduto a costui per anni otto il godimento di un appezzamento di detto territorio, di circa moggia trenta, risultante dalla riunione delle porzioni rispettivamente possedute da ciascun obbligato, perchè coi frutti, valutati nella misura di annui ducati 60, che per estaglio di fitto si sarebbe dovuti corrispondere, il detto Pagano avesse pagato per loro conto il canone al Comune, ed avesse imputato il resto in escomputo del suo credito, prima per interessi a scalare all'8 per cento sulla somma dovuta, poi per la sorta capitale medesima.

Col novello istrumento del 5 marzo 1823 i suddetti obbligati procedettero coi figli ed eredi del defunto loro creditore, Giacomo Gennaro, Antonio, Raffaele e Luigi Pagano, a conteggio delle rispettive ragioni di dare ed avere, e definitivamente le liquidarono vendendo ai detti Pagano le quote che avevano già date a godere al loro padre ed autore. Con lo stesso atto altra quota di moggia due essi fratelli Pagano acquistarono da altro assegnatario estraneo al precedente contratto del 1816.

Raffaele Pagano da solo acquistò in seguito con altri istrumenti dei 21 novembre 1827 e 20 febbraio 1828 altri moggi due e quarti 6 di terreno che il venditore Tamburrino dichiarò essere state a lui assegnate nella ripartizione dello stesso demanio Crapolla, con istrumento 25 ottobre 1828 altre due quote provenienti dalla detta ripartizione che l'alienante Fante dichiarò avere a sua volta acquistate dagli originari assegnatari in data 27 aprile 1823; e con altro istrumento, infine, dei 27 ottobre stesso anno 1828, un'altra zona, di moggi aver sani uno e passi 522, pari a moggi caprami due, di terreno in contrada Crapolla, soggetto a canone in favore del comune di Vico Pantano che gli alienati coniugi Catena-Ucciero dichiararono avere a loro volta acquistato dal defunto Felice Pagano, che figura tra i beneficiati della ripartizione del suddetto demanio.

Dalla documentazione del Rispo e dall'istrumento storico catastale esibito dai Bellofiore risulta che terreni con la denominazione Crapolla intestati originariamente nel catasto provvisorio ad eredi di Luigi Pagano, a Raffaele Pagano o in testa a costui pervenuti da precedenti intestazioni ai suddetti Tamburrino e Catena vennero ripartiti tra i germani

Aureliana, Teresa ed Antonio Pagano nel 1856; che successivamente, attraverso vari passaggi si riunirono nel dominio dei germani Marcello e Rodrigo Mattei, e, poscia nel 1904, per effetto della divisione operata tra costui e la propria ava Maria Vittoria Pizzoli, nell'unico ed esclusivo dominio di esso Rodrigo Mattei, che è stato di essi espropriato.

Le incompetenze della documentazione non consentano precise deduzioni circa una esatta e completa identificazione dei terreni espropriati a Rodrigo Mattei ed aggiudicati ai Bellofiore con quelli acquistati dai fratelli Pagano fu Luigi e dal solo Raffaele mediante i suddetti istrumenti del 1823, 1827 e 1828. Quello che solo può ora con sicurezza ritenersi e che pare ammesso senza contestazione e innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e dalle parti comparse innanzi a questa Commissariato, e che se non tutti, gran parte almeno dei terreni provenienti da quei remoti acquisti, facciano parte di quelli che hanno formato oggetto della recente esecuzione. La differenza del moggio aversano, alla quale misura hanno riferimento le indicazioni catastali, dal moggio napoletano, al quale si riferiscono il sezionamento del demanio in quote ed i remoti istrumenti di acquisto, che la differenza sta in

bero anzi spesso cura di rilevare, non consente di escludere neppure, per la minore estensione dei terreni espropriati rispetto a quella dei terreni che risultano acquistabili nel 1823, 1827 e 1828, la completa inclusione di questi ultimi in quelli.

Partendo da una tale premessa, ai fini della istanza proposta e del presente giudizio, devesi soltanto indagare se i suddetti remoti acquisti possono ritenersi legali, salvo ogni adotta accurata istruttoria in sede amministrativa per l'esatta identificazione dei terreni che non si riconoscessero legalmente acquistati, e reintegrabili invece al demanio comunale, e salva del pari, nella detta sede, ogni indagine relativamente alla possibilità di legittimazione per conciliazione del possesso che riconoscesse abusivo.

Giova appena notare che il vincolo di demanialità, che si riconoscesse ancora gravante su tutto o parte del fondo in questione, non incontrerebbe alcun pregiudizio nel fatto di avere il Comune di Vico di Pantano per tanti anni riscosso il canone dagli abusivi possessori e consentito anche, con l'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, nel 1920, alla sua affrancazione. Già si è avuta occasione di rilevare innanzi l'inalienabilità dei diritti

di uso civico da parte dei Comuni.

Attesochè l'asserzione contenuta nel rogito, del 1823, che il decennio di divieto di alienazione delle quote, sia evidentemente frutto di equivoco e di confusione di provvedimenti relativi alla decisione in massa con quella di suddivisione dell'estensione accantonata a favore del Comune. L'approvazione Sovrana del 4 luglio 1812 in riferimento al rapporto dell'Intendente del 30 giugno precedente, pubblicato a pagina 214 del n. 36 del Supplemento, non riguardò che la prima. L'altra si iniziò con la nota 12 febbraio 1813 con la quale l'Intendente conferì ai suoi incaricati l'incarico di procedere alle operazioni per la quotizzazione, e non fu completa e perfetta se non in data 7 ottobre successivo, quando il Re approvò il progetto all'uopo inviato dallo Intendente a seguito delle operazioni di sezionamento e di sorteggio compiute dai suoi incaricati. Il R. Decreto 27 dicembre 1811, che aveva attribuite agli Intendenti le facoltà prima concesse agli straordinari Commissari ripartitori, aveva con l'art. 4, quanto alle suddivisioni fra i cittadini delle terre demaniali, richiamate in vigore ne prescrizioni del decreto 3 dicembre 1808, limitando il compito degli Intendenti riguardo ad esse a dare avviso sulle

ripartizioni proposte, e riservando a sé la loro approvazione. L'atto di approvazione Sovrana è quindi dal 1812 in poi quello che perfeziona e rende esecutiva la quotizzazione; è da esso che induce assegnazione delle terre demaniali ai privati, è da esso che comincia a decorrere il termine del divieto e alienazione, comminato, prima che dalla legge organica del 1816 dall'art. 31 del già citato decreto del 3 dicembre 1808. Prima dell'approvazione Sovrana v'ha soltanto un progetto di approvazione.

Quando i fratelli Pagano procedettero all'acquisto che forma oggetto dell'istrumento 5 marzo 1823 mancavano ancora oltre sette mesi pel compimento del decennio indicato nel suddetto disposto del decreto del 1808. Dal detto istrumento del resto non risulta nepperu la data del sorteggio e dell'immissione in possesso che si asseriscono avere avuto luogo da oltre dieci anni, mentre invece per certo pochi giorni soltanto dall'incarico impartito dall'Intendente a 12 febbraio 1813 non sarebbero potuto mai bastare al compimento delle operazioni della ripartizione. La sanzione della trasgressione è reintegrabilità al demanio delle quote abusivamente alienate malgrado ogni decorso di tempo.

Soltanto il R. Decreto legge del 22 maggio

1924 n. 751, ha esteso a anche a tal caso il benefi
cio della legittimabilità del possesso per concilia
zione, che prima era interdetto.

Sarebbe superfluo pertanto risalire ad indagare
se lo stesso contratto anticretico concluso dai
quotisti nel 1816 col padre dei Pagano implichi non
trasgressione del disposto dell'art. 31 del detto de
creto, del 1808, in riferimento allo spirito che lo
dettò, se non alla legge che vieta unicamente le
vendite e le concessioni d'ipoteca.

Quanto agli ulteriori acquisti fatti nel 1827
e nel 1828 dal solo Raffaele Pagano, non basta sof-
fermarsi a tali date, posteriori al 7 ottobre 1823
per escludere ogni illegalità. Occorre risalire ad
indagare quando e come le quote acquistate da Raf-
faele Pagano fossero state a loro volta acquistate
da coloro che glielie alienarono. I dubbi, cui a tal
riguardo potrebbero dar luogo il rilievo che da Giu-
seppe Tamburrino con i due atti del 27 e del febbraio
1928 furono venduti in complesso più dei due moggi
napolitani dei quali la quota assegnatagli nel 1813
sarebbe dovuta costare sono troppi vaghi per consen
tire di perseguire ancora come terra demaniale la
tenua eccedenza di estensione della quale non risul
ta chiaro in qual modo il Tamburrino medesimo si

trovasse in possesso. Similmente non v'ha alcun in
dizio per ritenere che il Catena avesse acquistata
in tempo ancora di divieto la quota dell'assegnata-
rio Felice Pagano. Ma abusivo deve dirsi il posses-
so da parte del Forte, delle due quote alienate a
Raffaele Pagano con l'atto per notar Costerino del
25 ottobre 1828. dappoichè dalle enunciative dell'at
to medesimo si apprende che esso Forte le aveva a
sua volta acquistate dagli originari assegnatari
anteriormente al 7 ottobre 1823. L'illegalità e la
nullità del primitivo acquisto dagli assegnatari si
ripercuote sulle successive trasmissioni delle quo-
te, e fa sì che il possesso di esse debba conside-
rarsi presso chiunque ed irreparabilmente abusivo.

Attesochè si ravvisa giusto dichiarare compen-
sate le spese del presente giudizio; perchè gli at-
tori veggono rigettata la loro istanza, il Comune
si è astenuto addirittura dal concludere e non ha so
stenuto che spese addirittura irrilevanti, ed i Bel-
lofiore più convenientemente si sarebbero comportati
astenendosi dal comparire specialmente ove si consi-
deri che essi si son limitati a intieramente rimet-
tersi alla giustizia del Commissario.

Per questi motivi

Il Commissario, in contumacia della Manna, del

Buonaiuto, del Rghi, del Ventrella, del Lucarelli, del Merola, del Petrucciani e dello Stecchetti, e sul le conclusioni rese dai soli Rispo e Bellofiore, fra le altre parti comparse, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, rigetta la domanda proposta dai suddetti contumaci, dal Rispo e dal Nappo contro i. Bellofiore ed il Comune di Vico di Pantano, e dichiara che del feondo Crapolla in Vico di Pantano, aggiudicato ai fratelli Bellofiore in virtù della sentenza 29 aprile 1924 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel giudizio di espropriazione promosso da Clementina Manna contro Rodrigo Mattei, è reintegrabile al demanio di detto Comune la parte rispondente agli acquisti fatti dai germani Giacomo, Gennaro, Antonio, Raffaele e Luigi Pagano mediante l'istrumento per notar Filippo Fabozzi di Trentola in data 5 marzo 1823 ed a quello fatto dal solo Raffaele Pagano mediante l'istrumento per notar Giuseppe Caterino in data 25 ottobre 1828, salva eventuale legittimazione in possesso.



Riserva in linea amministrativa ogni opportuna istruttoria ed ogni provvedimento per far luogo alla reintegra anzidetta, o alla eventuale legittimazione in possesso.

Dichiara compensate fra le parti le spese del

presente giudizio.

Ordina che la notifica della presente ai contumaci nel domicilio da essi eletto si esegua dallo ufficiale giudiziario anziano della Pretura del mandamento S. Giuseppe di questa Città.

Così decisa in Napoli nella sede del Commissariato vico Monteleone n. 5 il 26 ottobre 1926.

IL COMMISSARIO f.to Carlo Pinto.

IL SEGRETARIO f.to Siciliani.

Pubblicata nei modi di legge all'udienza del 30 ottobre 1926. Il Segretario del Commissariato con le funzioni di Cancelliere f.to Siciliani.

La presente copia conforme all'originale esistente ^{nell} presso l'Archivio del Commissariato per la liquidazione degli Usi Civici in Napoli, si rilascia in carta semplice per uso di voltura a richiesta del ~~Dr. [redacted]~~.

Napoli, 4 ottobre 1957



IL SEGRETARIO